

TI_GERICHTE 60.2002.274 vom 20. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2002.274_d20041020

FR: TI_GERICHTE 60.2002.274 du 20 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2002.274 del 20 ottobre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. accoglimento. promozione dell'accusa. falsità in documenti.

Erwägungen

E. 1

. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (cfr. REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 2

Giusta l'art. 251 CP si rende colpevole di falsità in documenti chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento. L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo a' sensi dell'art. 110 n. 5 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume II, Berna 2002, n. 16 e ss. ad art. 251 CP). Nel secondo caso, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce (si pensi all'art. 958 CO in materia di bilancio) o per la qualità della persona (funzionario, notaio, medico, architetto,

ecc.) che lo ha redatto (cfr. decisione TF 6S.89/2003 del 5.5.2003; DTF 123 IV 132 e 123 IV 61; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 8 ad art. 251 ss. CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, n. 12 § 35). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva, qualora il documento non sia solo inveritiero, ma contraffatto, perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell'autore, ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso (REP. 1995, 87). Uno scritto può essere un "documento" per certi aspetti e non per altri: una fattura ad esempio è impropria in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano da un determinato autore. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento dispone, in particolare a dipendenza della persona che l'ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332 e 121 IV 131). Dal profilo soggettivo, il citato reato presuppone che l'autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 18 cpv. 2 CP, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).

E. 3

Dagli atti, oltre a quanto esposto, risulta in particolare che: - a _____, in data _____, è stato emesso un vaglia cambiario del valore di fr. 50'000.-- da _____ a favore di _____ PI 1, con scadenza il 30.4.1998 (cfr. vaglia cambiario 3.7.1996, in originale, contenuto nella busta dell'inc. _____ della Pretura di _____); - a _____, in data _____, è stato emesso da _____ un ulteriore vaglia cambiario del valore di fr. 60'000.-- a favore di _____ PI 1, pure con scadenza il 30.4.1998 (cfr. vaglia cambiario 27.12.1996, in originale, contenuto nella busta dell'inc. _____ della Pretura di _____); - con scritto 13.5.1998 l'avv. _____ ha informato _____ di essere " (...) stato incaricato " dal denunciato " (...) d'incassare nei suoi confronti " i suindicati vaglia cambiario, assegnandogli parimenti un termine di 10 giorni per il versamento dell'importo complessivo di fr. 110'000.-- (AI 1 - doc. C, scritto 13.5.1998); - con scritto 14.9.1998 l'avv. _____ ha formulato alcune richieste all'avv. _____, l'allora patrocinatore di _____, rilevando altresì che qualora " (...) una delle suddette condizioni dovesse venir meno, il mio rappresentato intende mettere all'incasso i vaglia cambiari in suo possesso " (cfr., al proposito, doc. A allegato al verbale di interrogatorio 5.9.2001 di _____); - in data 23.9.1998 _____, suo figlio _____ e _____ PI 1, unitamente ai loro avvocati, si sono incontrati presso lo studio dell'avv. _____ per trovare un accordo sulle modalità di pagamento del debito; _____ in quell'occasione ha, tra l'altro, visto per la prima volta i vaglia cambiari con delle modifiche dattiloscritte apportate dal denunciato. Il denunciato ha in effetti ammesso di aver apportato queste aggiunte successivamente alla creazione dei due vaglia cambiari, ma prima di consegnarli al proprio legale per l'incasso, sulla base di accordi raggiunti con _____ in occasione di un precedente incontro tenutosi a _____ (cfr. verbale d'interrogatorio 11.12.2001 di Giuseppe PI 1, p. 2 e 3). Nel corso della riunione del 23.9.1998 _____ ha consegnato al denunciato,

quale parziale rimborso, la somma di fr. 10'000.-- prelevati dalla cassa della IS 1 (cfr. verbale d'interrogatorio 11.12.2001 di _____ PI 1, p. 3; verbale d'interrogatorio 5.9.2001 di _____, p. 3; verbale d'interrogatorio 5.9.2001 di _____, p. 2); - con convenzione 22.10.1998 _____ PI 1 e la IS 1 - rappresentata da _____ - hanno in particolare stabilito che il primo “ (...) è portatore di due vaglia cambiari rilasciati a suo favore da IS 1 per l'importo capitale di fr. 110'000.-- “, che “ in data 23 settembre 1998 la debitrice ha pagato un primo acconto di fr. 10'000.-- “ e che quest'ultima “ si riconosce debitrice nei confronti del Dr. _____ PI 1 in _____ della somma di fr. 100'000.-- (centomila)”, obbligandosi contestualmente ad estinguere ratealmente il suindicato debito; le parti hanno altresì pattuito che “ in caso di mancato o ritardato pagamento di una sola delle suddette rate, l'intero credito diverrà esigibile per il Dr. PI 1 ”, che “ (...) si riterrà pertanto autorizzato a porre esecutivamente all'incasso i due vaglia cambiari (...) ” (AI 1 - doc. D, copia convenzione 22.10.1998, p. 1 e 2); - in data 31.7.2000 le parti hanno sottoscritto un'ulteriore convenzione, rinviando al contenuto di quella precedente, esponendo in particolare che “ la debitrice ha (...) ammortizzato, complessivamente, fr. 36'000.--. Per il che rimane un credito scoperto a favore del Dr. _____ PI 1 di capitali fr. 64'000.-- cui vanno in aggiunta gli accessori ” (AI 1 - doc. E, copia convenzione 31.7.2000, p. 1 e 2); IS 1 si è, tra l'altro, riconosciuta debitrice del suindicato importo e le parti hanno inoltre convenuto che “ in caso di mancato o ritardato pagamento di una sola delle suddette rate, l'intero credito diverrà esigibile per il Dr. PI 1 ” che “ (...) si riterrà autorizzato a porre esecutivamente all'incasso i due vaglia cambiari (...) ” (AI 1 - doc. E, copia convenzione 31.7.2000, p. 1 e 2); - con decisione 30.7.2001 la Camera di esecuzione e fallimenti, in relazione alla causa a procedura sommaria (esecuzione cambiaria) dipendente dall'opposizione interposta dalla IS 1 al precetto esecutivo cambiario no. _____ del _____ dell'UEF di _____ emesso a istanza di _____ PI 1, ha respinto l'appello 28.5.2001 presentato dalla IS 1, evidenziando in particolare che “ non vi è (...) spazio per le interpretazioni dell'appellante, atteso che dal verbale di udienza 30 aprile 2001 emerge la chiara volontà delle parti di aderire alla proposta del Pretore, seguita dal deposito da parte dell'escusso dell'importo di fr. 7'500.-- e dal ritiro dell'esecuzione da parte del procedente. Il decreto pretorile di stralcio va quindi confermato (...) ” (decisione CEF 30.7.2001, inc. _____, p. 6); - con scritto 21.8.2001 il pretore della Pretura di _____ ha trasmesso al procuratore pubblico, in originale e a titolo di sequestro (cfr., al proposito AI 2, decisione PP 20.8.2001), i due vaglia cambiari in questione, rilevando parimenti che “ (...) al seguito della sentenza 30 luglio 2001 della CEF la ditta IS 1 ha inoltrato alla Pretura un'istanza di sequestro, avente per oggetto l'importo di fr. 7'500.-- depositato presso i miei uffici. L'istanza è stata respinta con decreto di data 20 agosto 2001 (...) ” e che “ per quanto attiene alla somma di fr. 7'500.--, oggetto di sequestro penale (cfr., al proposito AI 2, decisione PP 20.8.2001), prevedendo tempi piuttosto lunghi per gli accertamenti penali, darò ancora oggi disposizioni per l'apertura di un libretto di risparmio presso la _____, che sarà custodito nella cassaforte della Pretura di _____ ” (cfr. AI 4, scritto 21.8.2001).

E. 4

Giova preliminarmente rilevare che, come esposto, l'istante, nel petitum, postula l'accoglimento dell'istanza e che sia aperto formalmente un procedimento penale solo nei confronti di _____ PI 1. L'istanza non propone l'accusa nei confronti dell'altra persona oggetto del decreto: né il testo dell'istanza, né gli atti forniscono, allo stadio attuale

dell'inchiesta, elementi di sospetti a suo carico, ritenuto peraltro come _____ PI 1 ammetta di aver operato l'alterazione del documento. Come detto, l'istante postula l'accoglimento dell'istanza e l'apertura di un procedimento penale nei confronti di _____ PI 1, senza tuttavia chiedere di promuovergli l'accusa, e senza precisare per quale ipotesi di reato, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 188 lit. a e lit. b CCP. Dalla lettura del gravame emerge in ogni caso che l'istante ritiene giustificata l'apertura di un procedimento a carico del denunciato per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).

E. 5

Dagli atti, in particolare dai verbali d'interrogatorio del Ministero pubblico, appare pacifico che il denunciato abbia apportato delle modifiche ai due vaglia cambiari che inizialmente erano stati compilati a mano, senza alcun testo dattiloscritto e mediante i quali _____ si era impegnato personalmente a versare al denunciato la somma complessiva di fr. 110'000.-- entro il _____ (cfr. verbale d'interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 3). _____ PI 1 ha modificato il contenuto dei vaglia cambiari nel senso che la IS 1 divenisse debitrice del suindicato importo in sostituzione della persona fisica _____. Questa modifica sarebbe stata da lui apportata in base ad un accordo che sarebbe stato convenuto con _____ in occasione di un precedente incontro a _____. Nel corso dell'incontro tenutosi il _____ - al quale erano presenti il denunciato ed il suo allora legale avv. _____, _____ unitamente al suo allora patrocinatore avv. _____ ed al figlio _____ - _____ ha notato questa modifica e non ha condiviso il fatto che la società divenisse debitrice di quell'importo, circostanza del resto confermata da suo figlio e dal suo allora legale avv. _____ (verbale d'interrogatorio 5.9.2001 di _____, p. 4; verbale d'interrogatorio 5.9.2001 di _____, p. 3 e 4; verbale d'interrogatorio 13.11.2001 dell'avv. _____, p. 2 e 4). Nonostante il loro disaccordo iniziale, _____ e _____ successivamente non si sono tuttavia opposti alle modifiche apportate ai due vaglia cambiari. Avevano inoltre discusso con la controparte di allestire una convenzione poi preparata e sottoscritta dalle parti il 22.10.1998, mediante la quale la società si è, tra l'altro, dichiarata debitrice nei confronti di _____ PI 1 di fr. 100'000.--, modificata poi in data 31.7.2000 (cfr., al proposito, considerando 3). _____ ha inoltre affermato di non aver più sollevato la questione al momento della sottoscrizione delle due convenzioni e di aver provveduto a saldare una parte del debito - come del resto si evince dalle stesse - approvando quindi il contenuto dei due vaglia cambiari (cfr. verbale d'interrogatorio 5.9.2001 di _____, p. 4; AI 1 - doc. D e doc. E, copia convenzioni del 22.10.1998 e del 31.7.2000). Egli ha sempre contestato l'esistenza di un accordo preventivo per la modifica dei due vaglia cambiari. Ciò pare confermato da quanto esposto al considerando 3, con riferimento allo scritto 13.5.1998 dell'avv. _____, dal quale emerge la volontà del denunciato di procedere nei confronti della persona di _____ e non nei confronti della IS 1. Dal contenuto del successivo scritto 14.9.1998 non si può concludere che esisteva un accordo tra le parti, secondo cui per il debito in questione doveva rispondere la società in sostituzione di _____ (cfr. doc. A allegato al suo verbale di interrogatorio 5.9.2001). Questa tesi è del resto stata confermata anche dall'avv. _____ dinanzi al magistrato inquirente (cfr. verbale d'interrogatorio 13.11.2001, p. 2). Dal contenuto di questi scritti e dagli atti si può concludere che il denunciato abbia apportato le modifiche dattiloscritte sui vaglia cambiari senza alcun consenso da parte di

_____. Appare inoltre che il denunciato, dal momento in cui ha apportato queste modifiche ai titoli fino all'incontro del 23.9.1998, in cui _____, ha infine accettato il fatto che la società divenisse debitrice in sua vece, abbia realizzato un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 251 CP. Si evidenzia al proposito che secondo il Tribunale federale la falsità in documenti è un cosiddetto "abstraktes Gefährungsdelikt": il bene giuridico protetto dall'art. 251 CP è la fiducia manifestata nell'ambito della circolazione giuridica mediante un documento quale mezzo probatorio, rispettivamente la buona fede nell'ambito della circolazione giuridica (DTF 129 IV 58 e riferimenti; DTF 109 Ia 346 e riferimenti). Questo vale a maggior ragione per dei vaglia cambiari che sono delle cartevalori in cui l'aspetto documentale è essenziale, e per i quali una modifica formale comporta la modifica del diritto che nella cartavalore è incorporato. Ora, nel caso in esame il denunciato ha alterato i vaglia cambiari - che sono da considerarsi quali documenti (veri) ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP -, senza il preventivo o contestuale consenso di _____, che li aveva compilati a mano e firmati, a titolo personale, il 3.7.1996, rispettivamente il 27.12.1996 (cfr. verbale d'interrogatorio 11.12.2001 di _____ PI 1, p. 2; vaglia cambiari del 3.7.1996 e del 27.12.1996, in originale, contenuti nella busta dell'inc. _____ della Pretura di _____). Egli, in tal modo, ha apportato una modifica sostanziale a questi documenti, siccome il loro contenuto non coincide più con quanto espresso originariamente da _____: ha modificato il debitore dell'obbligazione incorporato nelle due cartevalori. Con le modifiche dattiloscritte risulta che la IS 1 è la debitrice dell'importo complessivo di fr. 110'000.--, ciò che però non corrisponde alla volontà iniziale di _____ (cfr., al proposito, BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ad art. 251 CP). Dagli atti appare inoltre che - dal profilo soggettivo - il denunciato sapeva di creare un documento falso con le modifiche apportate. Egli ha pure agito nell'intenzionalità di procacciarsi un indebito profitto - ove, di principio, è sufficiente ogni miglioramento di posizione ("jede Besserstellung"), sia essa di natura patrimoniale o sia essa di altra natura (DTF 129 IV 58; DTF 118 IV 259; 74 IV 56; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 93 ad art. 251 CP); l'indebito profitto, inoltre, non richiede né l'intenzionalità di danneggiare né una punibilità autonoma del conseguimento del profitto (DTF 129 IV 58 e riferimenti) -, ritenuto che era al corrente del fatto che _____ aveva problemi finanziari e si era " (...) preoccupato di sapere con quale patrimonio _____ avrebbe garantito il pagamento ", informandosi pure presso un istituto bancario che gli ha " (...) comunicato che la procedura esecutiva nei confronti di una persona giuridica è più veloce di quella nei confronti di una persona fisica " e che " per questo motivo evidentemente ritenevo interessante che fosse la IS 1 a rispondere per l'emissione delle cambiali ", allo scopo di migliorare manifestamente la sua posizione finanziaria mediante la sostituzione del debitore (verbale d'interrogatorio 11.12.2001 del denunciato, p. 2 e 4). Oltre a ciò, occorre che l'autore persegua l'indebito profitto, rispettivamente il danneggiamento, mediante l'inganno (DTF 101 IV 59). Egli deve avere l'intenzione, o perlomeno accettare l'idea, di (far) utilizzare, nell'ambito dei rapporti giuridici, il documento come autentico, rispettivamente come vero (DTF 121 IV 223; DTF 101 IV 59; DTF 95 IV 73; B. CORBOZ, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Secondo il Tribunale federale è dato uso ingannevole del documento, allorchando esso viene messo in circolazione giuridica (DTF 121 IV 223; DTF 113 IV 82; DTF 101 IV 59; cfr. anche BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP e riferimenti). Non è necessario che la persona venga effettivamente indotta in inganno (DTF 121 IV 223; DTF

113 IV 82; ; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP). La consumazione della falsità in documenti non presuppone l'uso del documento falso, ma è sufficiente la messa in pericolo del bene giuridico (G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 21; DTF 95 IV 73 e 74). Nel caso in esame pure questo presupposto appare adempiuto, avendo il denunciato evidentemente accettato l'idea di utilizzare i vaglia cambiari modificati come documenti autentici, rispettivamente veri, dal momento in cui egli li ha modificati fino alla riunione del 23.9.1998, senza aver ottenuto il consenso da parte di _____ . La fattispecie merita pertanto approfondimento istruttorio, a prescindere dalla disponibilità di nuove prove da assumere o di prove già acquisite da approfondire, quale condizione cumulativa all'esistenza di seri indizi di colpevolezza. La conclusione cui è giunto il procuratore pubblico secondo cui " (...) non è possibile considerare adempiuti gli elementi soggettivi del reato di falsità in documenti a carico del denunciato PI 1 " (cfr. decreto di non luogo a procedere 20.6.2003, p. 2) non è corretta, ritenuto che dagli atti emergono sufficienti indizi a carico del denunciato in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 251 CP.

E. 6

Occorre infine evidenziare che dai verbali d'interrogatorio delle parti è emerso che _____ ha saldato la prima rata del debito di fr. 110'000.--, che originariamente e fino alla riunione del 23.9.1998 era un suo debito personale, prelevando l'importo di fr. 10'000.-- dalla IS 1, sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 4.6.2004 della Pretura del Distretto di _____. Analogamente, concludendo le due convenzioni nelle quali la società istante risultava debitrice, in mancanza di una valida controprestazione, ha eventualmente danneggiato la società. Questi comportamenti vanno approfonditi sia nel contesto dell'art. 158 CP, sia in relazione ai reati fallimentari.

E. 7

Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all'istante congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza: 1.1. Il decreto di non luogo a procedere 27.8.2002 è annullato nei confronti di _____ PI 1, _____. 1.2. Nei confronti di _____ PI 1, _____, è promossa l'accusa per titolo di falsità in documenti. 1.3. L'istruzione del processo ha luogo per opera di un altro procuratore. 2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla IS 1 in liquidazione, _____, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: terzi implicati PI 1 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.